



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ERODOTO"-CORIGLIANO CALABRO  
Prot. 0013800 del 30/11/2021  
(Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
ALL'ALBO

**OGGETTO: Decreto-Legge 26 Novembre 2021 N. 172 e Obbligo Vaccinale per il Personale Scolastico.**

In allegato si trasmette il Decreto-legge 26 novembre 2021 N. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, che si sintetizza nei seguenti punti:

1. A partire dal 15 dicembre prossimo l’obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.
2. E’ esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
3. Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
4. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
6. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini



previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

7. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.
8. La mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
9. Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

Per ogni altra indicazione si rimanda ad attenta lettura del decreto.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa E. Susanna Capalbo